

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO I PRESIDI
OSPEDALIERI DELL'ASL CN1**

NUMERO GARA 7774291

lotto 1 CIG 8312057E6A

lotto 2 CIG 83120611BB

lotto 3 CIG 8312063361

S.S. Bandi di gara e contratti

Responsabile: Avv. Maura Acchiardi

Via Carlo Boggio nr. 12 - 12100 Cuneo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

SOMMARIO

1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2.	DETTAGLIO LOTTI	3
3.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
4.	DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO	5
5.	FORNITURE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	5
6.	REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	6
7.	OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE	6
8.	DIREZIONE DEL SERVIZIO.....	7
9.	COMPORAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7
10.	LOGISTICA DELL'APPALTO.....	8
11.	ASSICURAZIONI.....	8
12.	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	9
13.	SCIOPERO.....	10
14.	VERIFICHE E CONTROLLI	10
15.	PENALI.....	10
16.	GARANZIA DEFINITIVA.....	11
17.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
18.	RECESSO	13
19.	NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI EX ART 28 REG. UE 2016/679.....	13
20.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
21.	RINVIO AD ALTRE NORME.....	15

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica (C.P.V.85141000-9) presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata "Azienda") per un periodo di diciotto mesi rinnovabile per ulteriori diciotto mesi.

Il servizio in oggetto è suddiviso in tre lotti, dettagliati al successivo articolo 2, aggiudicabili separatamente con procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. come meglio precisato nel Disciplinare di gara.

2. DETTAGLIO LOTTI

Il servizio oggetto del presente capitolato è suddiviso in tre lotti prestazionali come di seguito definiti.

Lotto n. 1 : assistenza medica pediatrica

Il servizio ha come obiettivo di garantire supporto medico per i turni di guardia al reparto di Pediatria presso il Presidio ospedaliero di Mondovì dell'Asl CN1, svolgendo attività di assistenza neonatale e pediatrica attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali definiti dal Direttore della S.C. Pediatria.

Il servizio ha per oggetto le prestazioni dirette a garantire la copertura di dodici turni mensili diurni e dodici turni mensili notturni, compresi festivi e prefestivi, come di seguito dettagliato:

- dodici turni diurni di 12 ore (dalle ore 8,00 alle 20,00)
- dodici turni notturni di 12 ore (dalle ore 20,00 alle 8,00)

per un totale di **432 turni nei diciotto mesi**.

Durante i turni il medico svolgerà attività pediatriche relative all'assistenza neonatale, all'assistenza pediatrica nella S.C. Pediatria e visite di Pronto Soccorso Pediatrico.

Il medico dovrà essere in grado di gestire in totale autonomia sia il Pronto Soccorso pediatrico che il Punto Nascita. Inoltre dovrà prestare assistenza ai degenti del Reparto di Pediatria e Nido.

Le prestazioni richieste prevedono che durante i turni il personale medico impiegato svolgerà attività assistenziali di carattere medico, attenendosi alle linee guida e ai protocolli assistenziali del Dipartimento interaziendale materno infantile nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative alla materia. Si richiede la conoscenza e utilizzo degli applicativi informatici utilizzati dall'Azienda per l'effettuazione delle prestazioni e delle consulenze.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso, oltre ai requisiti previsti al successivo art. 6, della specializzazione nella disciplina di Pediatria.

Lotto n. 2 : assistenza medica di guardia di anestesia e rianimazione

Il servizio ha per oggetto le prestazioni dirette a garantire la copertura come di seguito dettagliato:

- presso il P.O. di Ceva:
un turno diurno di 12 ore (dalle ore 7,00 alle 19,00); sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi.
- presso il P.O. di Saluzzo:
 - un turno notturno di 12 ore (dalle ore 20,00 alle 08,00); sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi.
 - un turno diurno di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali (dalle ore 08,00 alle 20,00)

per un totale di **1.262 turni nei diciotto mesi**, di cui 548 presso il P.O. di Ceva e 714 presso il P.O. di Saluzzo comprensivi dei festivi infrasettimanali, calcolati in 10 giorni nei 18 mesi.

L'attività oggetto del servizio consiste in:

- visite pre-ricovero
- guardia attiva – urgenze intraospedaliere che prevedano attività sia anestesiologicala che rianimatoria e anche di consulenza.
- assistenza sanitaria durante i trasporti interospedalieri dei pazienti

Le prestazioni richieste prevedono che durante i turni il personale medico impiegato svolga attività assistenziali di carattere medico, attenendosi alle linee guida e ai protocolli assistenziali della S.C. Anestesia e Rianimazione Mondovì e della SC Anestesia e Rianimazione Savigliano, del Dipartimento Emergenza Urgenza nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative alla materia. Si richiede la conoscenza e utilizzo degli applicativi informatici utilizzati dall'Azienda per l'effettuazione delle prestazioni e delle consulenze.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso, oltre ai requisiti previsti al successivo art. 6, della specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.

Lotto n. 3 : assistenza medica di pronto soccorso

Il servizio ha per oggetto le prestazioni dirette a garantire la copertura, sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi, come di seguito dettagliato:

- di un turno notturno di 12 ore (h. 20.00-8.00) presso il Pronto soccorso del P.O. di Saluzzo (media accessi per ogni turno notturno 4/5 pazienti);
- di un turno notturno di 12 ore (h. 20.00-8.00) presso il Pronto soccorso del P.O. di Ceva (media accessi per ogni turno notturno 2/3 pazienti);

per complessivi **1.096 turni notturni nei 18 mesi** di cui 548 presso il PS di Saluzzo e 548 presso il PS di Ceva.

Le prestazioni richieste prevedono che durante i turni il personale medico impiegato svolgerà attività assistenziali di carattere medico, attenendosi alle linee guida e ai protocolli assistenziali

della S.C. Medicina d'Urgenza Savigliano e della S.C. Medicina d'Urgenza Mondovì nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative alla materia. Si richiede la conoscenza e utilizzo degli applicativi informatici utilizzati dall'Azienda per l'effettuazione delle prestazioni e delle consulenze.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso, oltre ai requisiti previsti al successivo art. 6, della specializzazione nella disciplina di Medicina d'urgenza o equipollenti o affini come da DM 30/01/1998 e successivi aggiornamenti.

Per tutti i lotti l'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata e la sede di svolgimento, in relazione all'evoluzione delle esigenze delle Strutture destinatarie del servizio.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa dovrà comunicare al Coordinamento dei Presidi Ospedalieri, entro il **10** di ciascun mese, i turni del mese successivo con l'indicazione dei nominativi del personale medico che verrà impiegato per la loro copertura.

In caso di eventuali assenze improvvise per malattie o impedimenti le stesse dovranno essere coperte da altro personale della Cooperativa e tempestivamente comunicate al Coordinamento dei Presidi Ospedalieri, come andranno comunicati tempestivamente gli eventuali cambi rispetto al calendario mensile inviato.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai Direttori delle strutture interessate.

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto.

4. DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà una durata di diciotto mesi, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione o nel contratto, e potrà essere rinnovato per un periodo massimo di 18 mesi.

5. FORNITURE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

E' a completo carico dell'Impresa la fornitura di:

- divise per il personale adibito al servizio, di colore e foggia da concordare con l'Azienda, il loro lavaggio (da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità e da effettuarsi presso lavanderia certificata), la stiratura e la gestione;
- tessere di riconoscimento o distintivi (da portare ben visibili sulla divisa), come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., corredate di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- tutti i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni (scarpe antidrucciolo, mascherine in tnt, guanti, etc), previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni, al fine di garantire la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio.

6. REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione nella disciplina indicata, per ciascun lotto, nel precedente art. 2;
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio.

7. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula.

L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore del Servizio Personale e del Direttore del Dipartimento di riferimento.

L'Impresa dovrà comunicare e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del servizio.

8. DIREZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa dovrà nominare, dandone comunicazione scritta all'Azienda, un Responsabile d'appalto, con il compito di:

- assumere, nel rispetto degli obblighi contrattuali, i provvedimenti opportuni;
- gestire, pianificare e valutare lo svolgimento del servizio, nonché garantire l'erogazione delle prestazioni.

Il Responsabile di appalto dovrà garantire la reperibilità H24 per via telefonica.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Azienda al Responsabile d'appalto si intendono come presentate direttamente all'Impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), individuato dall'Azienda sanitaria, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi e modi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nell'offerta presentata dalla ditta.

Il DEC, o suo delegato, rappresenta il punto di contatto con l'Impresa affidataria del servizio.

9. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento, pubblicati sul sito internet dell'ASL, all'indirizzo: <http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corrruzione/>, e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

10. LOGISTICA DELL'APPALTO

L'ASL metterà a disposizione dell'Impresa, ove disponibile, un locale ad uso esclusivo del personale addetto al servizio.

I locali summenzionati saranno concessi in uso gratuito e le chiavi saranno consegnate all'Impresa aggiudicataria. L'Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità per furti o danneggiamenti di quanto in essi contenuto.

11. ASSICURAZIONI

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Azienda sanitaria da ogni e qualsiasi onere o responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone, cose e animali, verificatisi in dipendenza dell'esecuzione del servizio in oggetto, da qualsivoglia causa determinati.

A tal fine, l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre prima dell'inizio dell'attività, la documentazione comprovante una copertura assicurativa con compagnia di primaria importanza, per la responsabilità civile RCT-RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di cui all'appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose e animali, tanto proprie, quanto dell'Azienda Sanitaria e ai terzi, nonché alle attrezzature di proprietà dell'Azienda Sanitaria impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Impresa ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Impresa, sollevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.

Il massimale RCT e RCO non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 di euro) per sinistro e per ciascun anno, precisando che non vi potranno essere limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda sanitaria.

Si precisa che :

- La polizza assicurativa dovrà precisare e includere espressamente nell'ambito dei soggetti "terzi" l'Azienda Sanitaria e i suoi dipendenti;

- La copertura assicurativa dovrà prevedere, in particolare, l'estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili di proprietà dell'Azienda Sanitaria o comunque da essa tenuti;
- Non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e, pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza;
- La polizza assicurativa dovrà altresì prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso dell'Azienda sanitaria.

12. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 81/08).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

13. SCIOPERO

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/1990 e dal CCNL di categoria che prevedono l'obbligo di garantire i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti minimi di personale.

Il Fornitore dovrà provvedere nei termini previsti ai sensi della normativa vigente, tramite avviso scritto, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria verranno detratti dal corrispettivo contrattuale.

14. VERIFICHE E CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o suo delegato.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata dal DEC, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo del presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto, mediante compensazione, dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

15. PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati dal DEC per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA	IMPORTO MASSIMO PENALE
in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio	€ 2.000,00 per ogni evento
mancato presidio dei turni	€ 1.000,00 per ogni evento
inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico	€ 400,00 per ogni evento
in caso di inosservanza delle procedure	€ 1.000,00 per ogni evento
mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili	€ 500,00 per ogni evento
mancata comunicazione delle variazioni del personale	€ 100,00 per ogni evento
irreperibilità del Responsabile d'appalto	€ 500,00 per ogni evento
violazione della privacy	€ 400,00 per ogni evento
qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali	€ 500,00 per ogni evento

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'A.S.L. si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

16. GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore o gli esecutori del contratto sono obbligati a costituire, a favore dell'Azienda contraente una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'ASL nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il DEC informa in modo particolareggiato il Responsabile del Procedimento e contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore invitandolo a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto al Responsabile del procedimento entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione. Acquisite e valutate insufficienti le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Azienda, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

18. RECESSO

L'Azienda avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere anche parzialmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla ditta affidataria con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

Qualora il recesso, totale o parziale, sia determinato da sopravvenute esigenze organizzative o da interventi normativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio. Nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici specializzati nel settore o in ogni altro caso in cui vengano meno le condizioni che hanno determinato la necessità di attivare il servizio in oggetto, avrà diritto unicamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto fino alla data di esecutività del recesso, e non potrà pretendere ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile e 109 del D.lgs. 50/2016.

19. NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI EX ART 28 REG. UE 2016/679

L'ASL CN1 e la Ditta affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la ditta contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve :

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità ASL CN1 non potranno più essere trattati dalla Ditta affidataria: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'ASL CN1 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso

- in modo accidentale o illegale a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della ditta contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
 - farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla ditta contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la ditta contraente ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
 - adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
 - tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;
 - prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg UE 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
 - assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.
 - Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24 h dall’avvenuta conoscenza dell’evento

L’affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della ditta le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E’ facoltà della Ditta allegare documentazione integrativa purchè non in contrasto con il presente documento.

Si comunica, a tal riguardo, che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016.

21. RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia.